

# LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA' PRIMA E DOPO LA RIFORMA FORNERO

Negli ultimi anni nel nostro Paese si sono susseguite varie riforme che già soddisfacevano le richieste dell'Unione Europea di avere una spesa pensionistica sostenibile. Diversi Rapporti sia della Commissione Europea, sia di organismi del nostro Paese affermavano che il nostro sistema previdenziale era già in equilibrio.

In questo documento analizzeremo cosa prevedeva il nostro sistema pensionistico fino alla riforma Sacconi del 2011 e, di seguito, quali sono state le principali modifiche apportate dalla riforma Fornero - Monti.

## SISTEMA PENSIONISTICO AL 31 DICEMBRE 2011

### ***LA PENSIONE DI VECCHIAIA:***

spetta al raggiungimento della somma tra l'età pensionabile, che era stata fissata dalla riforma Sacconi (Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (Manovra-bis)) a 65 anni e dell'aspettativa di vita (tabella 1), o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e/o servizio; inoltre, come regola generale, occorre avere 20 anni di contributi versati.

### **Aumento graduale dell'età pensionabile a 65 anni anche per le donne nel settore privato:**

così come già era accaduto nel settore pubblico, in cui nel 2010 era stato introdotto un percorso progressivo di innalzamento dell'età pensionabile, anche le donne che lavorano nel settore privato, siano esse lavoratrici dipendenti o autonome, secondo la riforma del 2011, sarebbero dovute andare in pensione a 65 anni. L'adeguamento era stato previsto

graduale e il primo scalino sarebbe scattato nel 2014. Nel settore pubblico il requisito dei 65 anni sarebbe entrato in vigore già a partire dal 2012.

### Aspettativa di vita:

incremento dei requisiti di 3 mesi nel 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 con cadenza triennale.

**Tabella 1 - Requisiti di età per la pensione di vecchiaia**

| Anno | Donne                         |                      | Uomini                                  |
|------|-------------------------------|----------------------|---|
|      | Dipendenti private e autonome | Dipendenti pubbliche | Dipendenti privati e pubblici, autonomi |
|      | Età (anni e mesi)             | Età (anni e mesi)    | Età (anni e mesi)                       |
| 2011 | 60                            | 61                   | 65                                      |
| 2012 | 60                            | 65                   | 65                                      |
| 2013 | 60 e 3 *                      | 65 e 3 *             | 65 e 3*                                 |
| 2014 | 60 e 4                        | 65 e 3               | 65 e 3                                  |
| 2015 | 60 e 6                        | 65 e 3               | 65 e 3                                  |
| 2016 | 61 e 1 *                      | 65 e 7 *             | 65 e 7 *                                |
| 2017 | 61 e 5                        | 65 e 7               | 65 e 7                                  |
| 2018 | 61 e 10                       | 65 e 7               | 65 e 7                                  |
| 2019 | 62 e 8 *                      | 65 e 11 *            | 65 e 11 *                               |
| 2020 | 63 e 2                        | 65 e 11              | 65 e 11                                 |
| 2021 | 63 e 8                        | 65 e 11              | 65 e 11                                 |
| 2022 | 64 e 6 *                      | 66 e 3 *             | 66 e 3 *                                |
| 2023 | 65                            | 66 e 3               | 66 e 3                                  |
| 2024 | 65 e 6                        | 66 e 3               | 66 e 3                                  |
| 2025 | 66 e 4 *                      | 66 e 7 *             | 66 e 7 *                                |
| 2026 | 66 e 7                        | 66 e 7               | 66 e 7                                  |

\* Adeguamento dell'età in relazione all'aumento della speranza di vita

I sistemi di calcolo della pensione erano tre:

- contributivo (per chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1995);
- retributivo (per chi al 31 dicembre 1995 aveva già maturato 18 anni di contributi);
- misto (per chi, pur avendo iniziato a lavorare prima del 1996, non aveva a quella data ancora maturato 18 anni di contributi).

### **La “vecchiaia” con il contributivo:**

è il sistema di calcolo legato alla totalità dei contributi versati rivalutati. I requisiti validi per il 2011 erano:

- almeno 60 anni di età per le donne (con progressivo innalzamento fino a 65) e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996;
- in alternativa erano richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica prevista per la pensione di anzianità (quote) oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica.

### **Il sistema di calcolo contributivo riguardava quindi esclusivamente:**

- **chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1995;**
- **chi aveva optato per il sistema contributivo.**

### **La “vecchiaia” con il retributivo:**

più vantaggioso per il lavoratore rispetto al metodo contributivo, era ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione. Era il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa.

L'importo della pensione si componeva di due quote:

**Quota A** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 10 anni per i lavoratori autonomi.

**Quota B** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi.

Requisiti validi per il 2011 erano:

- almeno 60 anni di età per le donne (con progressivo innalzamento fino a 65) e 65

per gli uomini;

- almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Ridotti a 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
  - a) avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
  - b) avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne, 60 per gli uomini);
  - c) erano stati autorizzati ai versamenti volontari.

### **La “vecchiaia” con il sistema misto:**

era il sistema di calcolo utilizzato per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. L'importo della pensione veniva calcolato sulla base sia del sistema contributivo (per gli anni successivi al 1995), sia di quello retributivo (per gli anni fino al 1995).

### **L'età di pensionamento di alcune categorie di lavoratori non aveva subito variazioni e cioè:**

*lavoratori dipendenti non vedenti* - 50 anni per le donne, 55 per gli uomini con almeno 10 anni di contribuzione;

*lavoratori autonomi non vedenti* - 55 anni per le donne, 60 per gli uomini con almeno 10 anni di contribuzione;

*invalidi all'80%* - 55 anni per le donne, 60 per gli uomini, bastavano 15 anni di contributi per chi al 31 dicembre 1992 li aveva già raggiunti oppure era stato autorizzato ai versamenti volontari;

*lavoratori in mobilità “lunga”* - 55 anni per le donne, 60 per gli uomini.

### **LA PENSIONE DI ANZIANITA':**

#### **i requisiti per la pensione d'anzianità con "il sistema delle quote":**

Dal 2011 al 2012:

- 60 anni di età + 36 di contributi per i dipendenti;
- 61 anni di età + 36 di contributi per gli autonomi;
- 40 anni di contributi.

Dal 2013 al 2015:

- 61 anni di età e 3 mesi + 36 di contributi per i dipendenti;
- 62 anni di età e 3 mesi + 36 di contributi per gli autonomi;
- 40 anni di contributi.

Dal 2016 al 2018:

- 61 anni di età e 7 mesi + 36 anni di contributi per i dipendenti;
- 62 anni di età e 7 mesi + 36 anni di contributi per gli autonomi;
- 40 di contributi.

Dal 2019 al 2021:

- 61 anni di età e 11 mesi + 36 anni di contributi per i dipendenti;
- 62 anni di età e 11 mesi + 36 anni di contributi per gli autonomi;
- 40 di contributi.

#### **Per le donne:**

era una norma sperimentale che sarebbe stata valutata entro il 2015. Le donne potevano scegliere di ritirarsi dal lavoro con i requisiti validi fino al 31 dicembre 2010 e cioè:

- 57 anni di età e 35 di contributi per le dipendenti;
- 58 anni di età e 35 di contributi per le autonome.

La scelta della "scorciatoia" avrebbe comportato però il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il ritiro anticipato comportava la rinuncia ad una fetta della pensione valutabile intorno al 25-30%.

**Tabella 2A - Requisiti per il pensionamento di anzianità per il lavoratore dipendente dopo la riforma Sacconi del settembre 2011**

| <b>Anno di maturazione dei requisiti</b> | <b>Età anagrafica (anni e mesi)</b> | <b>Anzianità contributiva</b> | <b>Quota</b> | <b>Solo anzianità contributiva</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Dal 1.1.2011 al 31.12.2012               | 60                                  | 36                            | 96           | 40                                 |
|  | 61                                  | 35                            |              |                                    |
| Dal 1.1.2013 al 31.12.2015               | 61 e 3                              | 36                            | 97 e 3       | 40                                 |
|  | 62 e 3                              | 35                            |              |                                    |
| Dal 1.1.2016 al 31.12.2018               | 61 e 7                              | 36                            | 97 e 7       | 40                                 |
|  | 62 e 7                              | 35                            |              |                                    |
| Dal 1.1.2019 al 31.12.2021               | 61 e 11                             | 36                            | 97 e         | 40                                 |
|  | 62 e 11                             | 35                            | 11           |                                    |

**Tabella 2B -Requisiti per il pensionamento di anzianità per il lavoratore autonomo dopo la riforma Sacconi del settembre 2011**

| <b>Anno di maturazione dei requisiti</b> | <b>Età anagrafica (anni e mesi)</b> | <b>Anzianità contributiva</b> | <b>Quota</b> | <b>Solo anzianità contributiva</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Dal 1.1.2011 al 31.12.2012               | 61                                  | 36                            | 97           | 40                                 |
|  | 62                                  | 35                            |              |                                    |
| Dal 1.1.2013 al 31.12.2015               | 62 e 3                              | 36                            | 98 e 3       | 40                                 |
|  | 63 e 3                              | 35                            |              |                                    |
| Dal 1.1.2016 al 31.12.2018               | 62 e 7                              | 36                            | 98 e 7       | 40                                 |
|  | 63 e 7                              | 35                            |              |                                    |
| Dal 1.1.2019 al 31.12.2021               | 62 e 11                             | 36                            | 98 e         | 40                                 |
|  | 63 e 11                             | 35                            | 11           |                                    |

### LE FINESTRE:

a partire dal 1° gennaio 2011 per tutti, lavoratrici e lavoratori del settore pubblico (eccetto il comparto Scuola) e privato, era prevista un'unica finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia, sia per la pensione di anzianità.

Tale finestra era definita "mobile" perché variava per ogni singolo lavoratore.

- Lavoratori dipendenti pubblici e privati: trascorsi dodici mesi dalla maturazione

dei requisiti anagrafici e contributivi;

- Lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata Inps: trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

La finestra mobile era applicata a tutti i regimi pensionistici, quindi, anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria ed ai regimi speciali previsti nel settore del Pubblico Impiego per i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Forze armate, ad eccezione di quei lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta.

### Le finestre di uscita dal 1° gennaio 2011 erano quindi:

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Requisiti maturati entro il 2011 | Decorrenza della pensione dipendenti pubblici e privati decorsi <b>12 mesi dalla maturazione del requisito</b> | Decorrenza della pensione autonomi e gestione separata decorsi <b>18 mesi dalla maturazione del requisito</b> |
|----------------------------------|--|---|

Esempio:

- lavoratore dipendente che maturava il diritto a settembre 2011, decorrenza pensione 1° ottobre 2012;
- lavoratore autonomo o gestione separata Inps che maturava il diritto a settembre 2011, decorrenza pensione 1° aprile 2013.

### **Decorrenza per le pensioni della scuola:**

la riforma Sacconi prevedeva che dal 1° gennaio 2012 anche i lavoratori e le lavoratrici della scuola sarebbero andati in pensione un anno dopo. Una volta maturati i requisiti, la loro pensione sarebbe decorsa dal 1° settembre dell'anno successivo (tabella 3).

**Tabella 3 - Decorrenza delle pensioni nella scuola**

| <b>Maturazione requisiti dal...</b> | <b>Decorrenza assegno</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Gennaio dicembre 2011               | 1° settembre 2012         |
| Gennaio dicembre 2012               | 1° settembre 2013         |
| Gennaio dicembre 2013               | 1° settembre 2014         |

### **Deroghe all'applicazione della finestra mobile:**

per i lavoratori in mobilità era confermata la possibilità di accedere alla pensione se avessero raggiunto il diritto entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. La possibilità era prevista per un totale di 10.000 lavoratori. Per tutti quei lavoratori che non rientravano nel tetto dei 10.000 fruitori, il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia avrebbe potuto comunque prolungare l'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.



# Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

## LA RIFORMA FORNERO - MONTI

*art. 24 Decreto Legge 201 del 2011 e successive modificazioni*

**Dal 2012 la riforma previdenziale impone un sistema fondato su due pilastri: la “nuova” pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, mentre anzianità e quote non esistono più.**

### **Sistema retributivo addio:**

a partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate a decorrere da tale data vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo, che si basa sui contributi versati durante la vita lavorativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che invece si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Pertanto, tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione calcolata con entrambi i sistemi di calcolo: retributivo fino al 31 dicembre 2011, contributivo dal 1° gennaio 2012.

### **Diritti acquisiti:**

per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 valgono le vecchie disposizioni di legge. Il lavoratore ha la possibilità di ottenere la certificazione del diritto da richiedere all’Ente previdenziale di appartenenza. Detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.

### **Cancellazione delle finestre mobili:**

a partire dal 1° gennaio 2012 le finestre di uscita vengono cancellate. La pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di pensionamento. Le finestre “mobili” restano, in ogni caso, per i “lavoratori usurati”,

cioè gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

### **LA PENSIONE DI VECCHIAIA:**

#### **Requisiti:**

- lavoratrici dipendenti iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria e forme sostitutive: 62 anni di età, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018;
- lavoratrici autonome e lavoratrici iscritte alla gestione separata: 63 anni e 6 mesi, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018;
- lavoratrici del pubblico, lavoratori del pubblico e del privato: 66 anni di età.

Per tutti si dovrà aggiungere anche l'adeguamento alla speranza di vita. Il primo adeguamento arriverà nel 2013 e sarà pari a 3 mesi. Dopo i primi due adeguamenti triennali, 2013 e 2016, a partire dal 2019 l'adeguamento alla speranza di vita sarà biennale. Nel 2021 viene stabilito che l'età per la pensione di vecchiaia dovrà essere almeno pari a 67 anni.

Il requisito minimo per il godimento della pensione di vecchiaia, fermo restando quello anagrafico, è l'aver versato contributi per un minimo di 20 anni.

**Tabella 4 - Requisiti di età per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia in tutti i settori tenendo conto anche dell'adeguamento alla speranza di vita**

| <b>Anno</b> | <b>Lavoratori dipendenti ed autonomi<br/>Età</b> | <b>Lavoratrici pubblico impiego<br/>Età</b> | <b>Lavoratrici settore privato<br/>Età</b> | <b>Lavoratrici autonome<br/>Età</b> |
|-------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 2012        | 66   | 66  | 62   | 63 e 6 mesi                         |
| 2013        | 66 e 3 mesi                                      | 66 e 3 mesi                                 | 62 e 3 mesi                                | 63 e 9 mesi                         |
| 2014        | 66 e 3 mesi                                      | 66 e 3 mesi                                 | 63 e 9 mesi                                | 64 e 9 mesi                         |
| 2015        | 66 e 3 mesi                                      | 66 e 3 mesi                                 | 63 e 9 mesi                                | 64 e 9 mesi                         |
| 2016        | 66 e 7 mesi                                      | 66 e 7 mesi                                 | 65 e 7 mesi                                | 66 e 1 mese                         |
| 2017        | 66 e 7 mesi                                      | 66 e 7 mesi                                 | 65 e 7 mesi                                | 66 e 1 mese                         |
| 2018        | 66 e 7 mesi                                      | 66 e 7 mesi                                 | 66 e 7 mesi                                | 66 e 7 mesi                         |
| 2019        | 66 e 11 mesi                                     | 66 e 11 mesi                                | 66 e 11 mesi                               | 66 e 11 mesi                        |
| 2020        | 66 e 11 mesi                                     | 66 e 11 mesi                                | 66 e 11 mesi                               | 66 e 11 mesi                        |

### **LA PENSIONE ANTICIPATA:**

#### **Requisiti:**

dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Viene sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più 40 anni e si può accedere al trattamento pensionistico anticipato nel 2012 con i seguenti requisiti:

lavoratrici del pubblico e del privato: 41 anni e 1 mese di versamenti;

lavoratori del pubblico e del privato: 42 anni e 1 mese di versamenti.

Tali requisiti aumenteranno di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014.

#### **Penalizzazioni:**

per chi vorrà andare in pensione prima dei 62 anni, anche se si sono maturati gli anni di contributi richiesti, è prevista dal 1° gennaio 2018 una penalizzazione pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. La percentuale si eleva al 2% per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto ai due anni.

**Tabella 5 - Requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 tenendo conto anche dell'aspettativa di vita**

| Anno | Penalizzazione | Uomini<br>contributi versati | Donne<br>contributi versati |
|------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2012 | NO*            | 42 anni e 1 mese             | 41 anni e 1 mese            |
| 2013 | NO*            | 42 anni e 5 mesi             | 41 anni e 5 mesi            |
| 2014 | NO*            | 42 anni e 6 mesi             | 41 anni e 6 mesi            |
| 2015 | NO*            | 42 anni e 6 mesi             | 41 anni e 6 mesi            |
| 2016 | NO*            | 42 anni e 10 mesi            | 41 anni e 10 mesi           |
| 2017 | NO*            | 42 anni e 10 mesi            | 41 anni e 10 mesi           |
| 2018 | SI'            | 42 anni e 10 mesi            | 41 anni e 10 mesi           |
| 2019 | SI'            | 43 anni e 2 mesi             | 42 anni e 2 mesi            |
| 2020 | SI'            | 43 anni e 2 mesi             | 42 anni e 2 mesi            |

\* a condizione che l'anzianità contributiva minima sia raggiunta solo tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria

Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi al 2019 sono aggiornati con cadenza biennale.

**Coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996** possono accedere altresì alla pensione anticipata ad alcune condizioni:

- a) risoluzione del rapporto di lavoro in essere;
- b) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni;
- c) almeno 20 anni di contribuzione effettiva (ciò sembrerebbe escludere la contribuzione figurativa);
- d) ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

### **Prosecuzione incentivata dell'attività fino a 70 anni:**

viene introdotta una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con l'applicazione dei relativi coefficienti di

trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.

### **Lavoratori esentati dalla riforma:**

sono esentati dalla riforma nei limiti delle risorse stabilite:

- a) i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- b) le lavoratrici dipendenti ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;
- c) i lavoratori collocati in mobilità a seguito della procedura di riduzione collettiva del personale con accordo sindacale stipulato entro il 3 dicembre 2011, a condizione che gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento durante la fruizione dell'indennità di mobilità;
- d) i lavoratori collocati in mobilità lunga a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- e) i lavoratori titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore o per i quali accordi collettivi ne riconoscevano il diritto di accesso (in questa seconda ipotesi i lavoratori restano a carico dei fondi stessi almeno fino al compimento dei 60 anni, pur se maturano prima del compimento di tale età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della riforma);
- f) i lavoratori autorizzati prima del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria



# Sindacato Padano - SIN. PA.

## Segreteria Generale

della contribuzione;

- g) i lavoratori del settore pubblico per i quali alla data del 4 dicembre 2011 era in corso l'esonero dal servizio, il quale viene considerato come tale se concesso prima del 4 dicembre 2011;
- h) i lavoratori che al 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave che maturino entro 24 mesi dall'inizio del congedo il requisito contributivo per la pensione;
- i) i "lavoratori esodati" cioè soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina, avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013.

Ultimo aggiornamento marzo 2012